



**COMUNE DI FREGONA**  
PROVINCIA DI TREVISO



# REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

## Art. 1 - Finalità

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza dei cittadini di rendere più agevole il diritto allo studio e nel contempo facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro i quali il raggiungimento della sede scolastica rappresenta una difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio è istituito per gli alunni residenti nel Comune di Fregona e, solo in caso di disponibilità di posti ed entro sempre i confini comunali, anche per alunni residenti in Comuni limitrofi frequentanti scuole del Comune di Fregona.

## Art. 2 - Organizzazione del servizio

1. Il servizio viene effettuato nei confronti degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado mediante l'utilizzo di scuolabus ed il suo funzionamento è assicurato utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio.
2. Il Servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici, dal lunedì al venerdì mattina (~~dalle 07.00 alle 07.55~~ ~~dalle 13.00 alle 14.00~~) e pomeriggio (~~dalle 16.00 alle 17.00~~), mentre il sabato solo la mattina (~~dalle 07.00 alle 07.55~~ ~~dalle 13.00 alle 14.00~~), salvo modifiche del calendario, degli orari scolastici o di specifiche esigenze comunicate con congruo anticipo. Non è previsto invece il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.
3. Per le scuole dell'infanzia il servizio viene effettuato dopo il normale orario di entrata al mattino e di uscita nel pomeriggio delle scuole primarie e secondarie di 1° grado.
4. I percorsi degli scuolabus comunali si svolgono sempre secondo fermate prestabilite di agevole raggiungimento per gli utenti. Le fermate potranno subire variazioni di collocazione, essere aumentate o diminuite in rapporto all'entità dell'utenza. Non possono essere effettuate fermate diverse da quelle prestabilite.
5. Qualora il numero di iscritti non raggiunga un numero sufficiente di iscritti (n. 3 per la scuola dell'infanzia, di n. 9 per la scuola primaria e n. 9 per la scuola secondaria di I grado) il Comune si riserva la facoltà di valutare la possibilità di un'eventuale sospensione del servizio.

## Articolo 3 – Piano annuale di trasporto scolastico

1. L'Ufficio predispone ogni anno il Piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.
2. Il piano annuale di cui al precedente comma 1 deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 30 agosto di ogni anno.
3. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.
4. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. ~~La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste~~

5. Il piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

## Art. 4 - Iscrizioni al servizio

1. Entro la data stabilita annualmente dall'Ufficio Servizi Scolastici, la quale dovrà ricadere entro il mese di aprile, i genitori degli alunni interessati al servizio dovranno effettuare l'iscrizione dei propri figli, compilando l'apposito modulo che potrà essere redatto in modalità digitale o altre modalità idonee secondo le indicazioni che verranno fornite dall' Ufficio competente. Dovranno essere riportati i seguenti dati:
  - dati anagrafici del bambino
  - del genitore richiedente
  - la residenza
  - l'indicazione del genitore o della/e persona/e adulta autorizzata al ritiro al rientro da scuola
  - eventualmente la possibilità da parte dell'alunno di entrare autonomamente presso la propria abitazione
  - documento di identità del genitore
2. Dovrà essere allegata alla domanda l'attestazione di avvenuto pagamento della 1° rata attraverso la piattaforma PagoPA, pena l'esclusione dal servizio.
3. L'iscrizione va ripetuta ogni anno anche da parte di coloro già precedentemente iscritti.
4. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento.
5. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, non verranno accolte.
6. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, saranno oggetto di valutazione e verifica in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi, purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi.

## Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio.

1. Gli alunni della scuola dell'infanzia vengono trasportati a partire dalla propria abitazione fino alla scuola e viceversa.
2. Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado i punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano annuale di cui al precedente articolo 3, che le individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente Regolamento.
3. E' fatto divieto all'autista di far salire e scendere i minori in punti diversi da quelli stabiliti.
4. E' fatto obbligo all'autista di osservare scrupolosamente le norme dettate dal Codice della Strada.

## Art. 6 - Accompagnamento sugli scuolabus.

1. Il servizio di accompagnamento è previsto per gli alunni della scuola dell'infanzia impegnando personale preposto, il quale ha, principalmente, il compito di sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle operazioni di salita e discesa dei bambini.
2. In particolare l'assistente provvede a:
  - accogliere i minori a bordo, riprendere in consegna gli stessi al termine delle lezioni;
  - verificare le presenze e le assenze in base all'apposito elenco dei bambini iscritti al servizio che dovrà sempre trovarsi sull'automezzo.
3. Nella fase di rientro dalla scuola è obbligo dall'assistente assicurarsi che ogni bambino sia preso in custodia da una delle persone adulte segnalate all' ufficio Scolastico del Comune all' atto dell'iscrizione al servizio.

4. Nel caso di assenza di persone adulte al momento del rientro, il bambino verrà riportato a scuola in attesa del genitore ed ogni derivante spesa sarà posta a carico dei genitori del bambino.
5. Qualora il mancato ritiro del bambino da parte dei genitori o parte di altra persona a ciò autorizzata si verifichi tre volte nel corso dell'anno scolastico, il Comune provvederà ad inviare richiamo formale ai genitori del bambino. In caso di recidiva si procederà alla sospensione dal servizio fino al termine del detto anno scolastico.

## Articolo 7 Comunicazioni Comune-Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
2. La domanda di iscrizione si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico.
3. Per quanto riguarda le domande presentate durante l'anno in corso come riportato all' Art. 4 comma 6 entro, saranno oggetto di verifica in relazione alla disponibilità dei posti residui sui mezzi. L'accettazione o il diniego della stessa sarà comunicato entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della stessa.
4. L'iscrizione ha durata annuale per chi presenta la domanda entro i termini stabiliti, mentre per chi fa richiesta del servizio fuori dai termini, la durata diventa efficace dal momento dell'accoglimento della stessa.
5. In riferimento alle domande presentate fuori i termini stabiliti dal presente regolamento, la quota resta da versare interamente anche se viene usufruito il servizio solo per una parte dell'anno.
6. All'inizio dell'anno scolastico il Comune provvederà a comunicare alle famiglie gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti, sulla base di quanto stabilito dal Piano annuale del Trasporto Scolastico.
7. L'Ufficio comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'Anno Scolastico.
8. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, all' Ufficio Scolastico, che provvederà alla cancellazione dell'utente dall'archivio. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata.
9. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per scritto, all' Ufficio, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

## Articolo 8 – Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.
2. Entro il mese di marzo di ogni anno l'Ufficio trasmette alle segreterie delle istituzioni scolastiche l'informativa per l'iscrizione al servizio, da consegnare ai genitori che provvederanno alla compilazione e alla trasmissione all'ufficio preposto nella data indicata nello stesso.

## Articolo 9 – Comportamento degli utenti

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso e il rispetto dei beni della comunità.
2. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare l'autista e i compagni di viaggio, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista.

3. Gli alunni all' interno dei mezzi di trasporto devono osservare un corretto comportamento ed in particolare:
  - occupare il seggiolino, allacciare le cinture ove presenti, evitare di stare in piedi durante la marcia e le manovre;
  - alzarsi solo ad automezzo fermo;
  - non disturbare l'autista e i compagni di viaggio;
  - usare un linguaggio educato e consono nei confronti dell'autista e dei compagni;
  - mostrare rispetto per il mezzo e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista e dall' eventuale accompagnatore;
  - non usare oggetti pericolosi o che possano procurare danni a persone ed ai veicoli;
  - non danneggiare i rivestimenti interni o altro degli scuolabus;
  - non affacciarsi ai finestrini urlando o gettando oggetti.

## Articolo 10 – Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite e, anche se invitati dall'autista, non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:
  - l'autista dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio circa il comportamento scorretto dell'alunno;
  - l'Ufficio avviserà la famiglia dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta;
  - qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi;
  - qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere alla espulsione dell'alunno dal servizio.
  - La sospensione e/o l'espulsione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.
2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli.
3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore e verranno notificati direttamente all'ufficio scolastico che effettuerà gli opportuni controlli e provvederà , se necessario, alla procedura di cui all'art. 10 comma 1.

## Art. 11 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio.

1. Il Piano annuale di cui al precedente articolo 3 deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere stabiliti per ridurre al minimo il rischio per gli alunni stessi.
2. Il piano annuale inoltre deve consentire la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
3. Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto, sia tra di loro che nei confronti di tutti i trasportati. L'autista e gli assistenti allo scuolabus sono tenuti alla scrupolosa osservanza del presente regolamento.

## Art. 12 - Tariffe di contribuzione

1. Ogni anno il Comune provvederà alla determinazione o conferma della tariffa del servizio per l'anno scolastico successivo, l'importo verrà comunicato attraverso l'apposita informativa e sarà sempre reperibile presso l'Ufficio Scolastico.

## Art. 13 - Sospensione dell'utenza.

1. La mancanza di iscrizione e le eventuali irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli utenti, comportano la sospensione dal servizio fino ad avvenuta regolarizzazione.
2. Il mancato ritiro del bambino da parte dei genitori o di altra persona a ciò autorizzata per almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico può comportare provvedimenti sino alla sospensione dal servizio fino al termine del detto Anno Scolastico.
3. Ai fini della riscossione delle quote non riscosse si procederà, dopo un primo sollecito, all'iscrizione a ruolo e al recupero coatto.

## Art. 14. – Rimborso di tariffe pagate.

1. Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore, come pure nel caso di cessazione volontaria dell'utenza prima della fine dell'anno scolastico.